

Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni tra l'8 e il 23 ottobre 2025

Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

CAUSA	OGGETTO	AMM.NI
C-369/25 ITALIA (Tribunale di Napoli)	<p>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>Contratto di somministrazione di lavoro irregolare - Mancato versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni - Prescrizione quinquennale - Qualificabilità della pensione contributiva come retribuzione differita - Tutela giurisdizionale ridotta (a causa coinvolgimento INPS) - Poteri del giudice</p> <p>Interpretazione artt. 2 e 8 della direttiva della direttiva 91/533/CEE relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.</p> <p><i>Dubbio se la pensione contributiva costituisca retribuzione differita e se la sua tutela ricada nell'ambito di operatività della direttiva 91/533/CEE, oggi 2019/1152/UE, unitamente al versamento contributivo; in caso di risposta positiva ai precedenti quesiti, dubbio se la circostanza che il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro abbia una tutela assai ridotta quando in giudizio vi sia l'INPS, sia compatibile con le predette direttive.</i></p>	<p>PCM- DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI (DAGL)</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN INFR E TRASPORTI</p> <p>MIN LAV E POL SOCIALI</p> <p>INPS</p>
C-401/25 ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>COMUNICAZIONI ELETTRONICHE/ MERCATO INTERNO</p> <p>Libera prestazione di servizi - Comunicazioni radiofoniche - Uso delle frequenze - Limiti derivanti dal piano nazionale delle radio frequenze – Vincolatività del piano nazionale delle radiofrequenze e sua compatibilità con il principio di neutralità del servizio</p> <p>Interpretazione della portata e dell'estensione dei principi di neutralità del servizio e di neutralità tecnologica di cui agli artt. 9 e 9-bis della Direttiva n. 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, così come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE.</p>	<p>PCM- DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA (DIE)</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO (AGCM)</p>

	<p><i>Dubbio se i principi di neutralità del servizio e di neutralità tecnologica debbano essere garantiti incondizionatamente e possano, pertanto, prevalere sulla pianificazione nazionale, consentendo, nel caso di specie, ad una società titolare di diritti d'uso esclusivamente per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre la possibilità di fornire qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica – quindi anche servizi diversi dal broadcast - mediante le frequenze ad essa assegnate.</i></p>	AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI (AGCOM) AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID)
C-414/25 ITALIA (Corte di Cassazione)	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, stipulato a Roma il 6 novembre 2023 - Contrarietà al diritto dell'Unione - Domanda di protezione internazionale - Supposta strumentalità - Trattenimento, in una delle aree di cui all'articolo 1, par. 1, lett. c) del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, del migrante destinatario di provvedimento di espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato tale domanda</p> <p>Interpretazione degli articoli 3, 6, 8, 15, 16 della direttiva 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e dell'articolo 9, par. 1 della direttiva 2013/32/UE, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che consente di condurre nelle aree situate in Albania di cui all'articolo 1, par. 1, lett. c) del protocollo tra il governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio; in caso di risposta negativa dubbio se il diritto UE , osti ad un'applicazione della disciplina interna che consente di disporre, in ragione del ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione, il trattenimento, in una delle aree citate del migrante destinatario di provvedimento di espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato tale domanda.</i></p>	PCM-DAGL MIN GIUSTIZIA MIN INTERNO MIN AFFARI ESTERI E COOPER. INTERN.

	GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI/ TUTELA DEI DATI PERSONALI/ COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	
	Diritto UE in materia di Data retention - Dati telematici definibili come file di log - Accesso delle autorità pubbliche al fine di identificare l'autore di un reato - Impossibilità di identificazione dell'autore del reato con altri mezzi - Limitazione dell'accesso ai fini della lotta contro la criminalità grave - Eventuale estensione alla generalità dei reati	PCM-DAGL
C-427/25	Interpretazione dell'art. 15 della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché del regolamento 2023/1543 in tema di acquisizione all'estero della prova elettronica. <i>Dubbio se il diritto UE in materia di data retention osti alla esclusione dei file di log dal novero dei "dati di traffico", così da permetterne l'accesso per l'accertamento di tutti i reati, oppure, in subordine - qualora questi file venissero ricompresi nei dati di traffico - se il diritto UE osti alla possibilità di autorizzare l'accesso agli stessi, nei procedimenti che esulano dalle forme di criminalità grave, quindi puniti con pena edittale inferiore nel massimo a tre anni, laddove tali dati siano, per le caratteristiche proprie di taluni reati – come nel caso dei reati commessi attraverso la rete, ritenuti sempre più frequenti e insidiosi – gli unici e indispensabili a identificare l'autore di un reato.</i>	PCM-DIE
ITALIA (Tribunale di Catania)		MIN GIUSTIZIA
		MIN IMPRESE E MADE IN ITALY
		MIN INTERNO
		MIN FAMIGLIA NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
		ACCOM
		GPDP

Riconuzione delle cause pregiudiziali straniere

CAUSA	OGGETTO	AMM.NI
C-285/25 UNGHERIA	<p style="text-align: center;">CONCORRENZA</p> <p>Violazioni del diritto della concorrenza - Azioni risarcitorie - Termine di prescrizione</p> <p>Interpretazione art. 101 TFUE e art. 10 della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione Europea.</p>	

	<p><i>Dubbio se il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che, in materia di risarcimento del danno per violazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza, stabilisce un termine di prescrizione di cinque anni che inizia a decorrere dal momento in cui si verifica il danno, indipendentemente dal fatto che il soggetto danneggiato ne sia a conoscenza, e che limita la sospensione a un anno dalla pubblicazione della decisione, anche se il termine è già scaduto; dubbio se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che, per le violazioni cessate prima della sua entrata in vigore, non preveda la sospensione della prescrizione per almeno un anno a partire dalla definitività della decisione, e se è contraria al diritto dell'Unione una disposizione nazionale che vincola il giudice a seguire una decisione di un organo giurisdizionale supremo pronunciatosi in funzione nomofilattica, anche qualora sia ritenuta incompatibile con l'interpretazione della Corte di giustizia.</i></p>	MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN INFR E TRASPORTI AGCM ART
C-381/25 GERMANIA	<p>TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Fornitura e installazione di un impianto fotovoltaico - Contratto negoziato fuori dei locali commerciali - Definizione- Requisito della simultaneità di proposta e accettazione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 2, della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.</p> <p><i>Dubbio se ai sensi del diritto UE un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, esige che proposta e accettazione del contratto avvengano in presenza simultanea delle parti contraenti; in caso di risposta negativa dubbio se sussiste un contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora il professionista invii previamente al consumatore, una proposta di contratto che il consumatore poi accetti fuori dei locali commerciali in presenza fisica e simultanea del professionista.</i></p>	MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA) AGCM
C-397/25 GRECIA	<p>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>Previdenza - Pensione di vecchiaia - Nozione di prestazione minima</p> <p>Interpretazione degli artt. 4, 9, 52 e 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli articoli 45 e 48 TFUE.</p>	PCM-DAGL MIN GIUSTIZIA MIN LAVORO E POLITICHE SOCIALI MIN ECONOMIA E FINANZE

	<p><i>Dubbio se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che per prestazioni minime si intendono gli importi delle pensioni che, pur essendo previsti come limiti pensionistici minimi dalle disposizioni nazionali in quanto sono concessi agli assicurati la cui pensione sia inferiore a tali limiti, sono stati però istituiti non per assicurare un reddito minimo garantito, ma al fine di attuare il principio di solidarietà sociale tra gli assicurati degli enti previdenziali pubblici e se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale che, nel fissare un importo specifico come prestazione minima, prevede che i lavoratori emigranti ricevano un importo inferiore a quello previsto come minimo da altre disposizioni nazionali per gli assicurati degli enti previdenziali pubblici che abbiano maturato l'intero periodo di assicurazione in Grecia.</i></p>	MIN FAMIGLIA NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ INPS
C-398/25 AUSTRIA	<p style="text-align: center;">MERCATO INTERNO</p> <p>Energia – Regolamento REMIT - Mercato all'ingrosso - Scambi per le capacità di trasmissione transfrontaliera tra la Repubblica d'Austria e la Confederazione svizzera - Manipolazioni del mercato</p> <p>Interpretazione e validità del regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso. <i>Dubbio sulla validità del regolamento (UE) n. 1227/2011 rispetto all'art. 49.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sulla compatibilità euro-unitaria della normativa austriaca in materia di mercato dell'elettricità.</i></p>	MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA MIN ECONOMIA E FINANZE/ADM ARERA
C-407/25 BELGIO	<p style="text-align: center;">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI/ FISCALITA'</p> <p>Lesione degli interessi finanziari UE - Cooperazione rafforzata - Procura europea - Dichiarazione delle merci a un valore doganale inferiore - Mancata comunicazione alla procura europea – Conseguenze</p> <p>Interpretazione degli artt. 24, 25, 27 e 35 del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea. <i>Dubbio se il diritto dell'Unione, nell'ipotesi di mancata comunicazione della causa alla Procura europea, osti a che l'amministrazione doganale nazionale e il pubblico ministero nazionale conservino la competenza per esercitare l'azione penale e se il giudice penale, qualora accerti che la causa non è stata comunicata, debba rinviare nuovamente la causa alle autorità nazionali competenti affinché queste informino la Procura europea</i></p>	MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN ECONOMIA E FINANZE/AG DOGANE MIN INTERNO

	<i>dell'indagine, consentendole di esercitare, se del caso, il proprio diritto di avocazione.</i>	
C-416/25 GERMANIA	<p style="text-align: center;">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI/ TUTELA DEI DATI PERSONALI</p> <p>Violazione dell'obbligo di fornire informazioni in relazione al trattamento di dati personali da parte di un'autorità giurisdizionale nell'ambito di un procedimento relativo a un illecito amministrativo - Informazioni tardive e incomplete - Violazione del diritto di accesso - Risarcimento del danno immateriale - Valutazione in base alla normativa nazionale di recepimento degli articoli 56 e 14 della direttiva 2016/680 oppure in base all'articolo 82 del Regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con l'articolo 15 del medesimo regolamento</p> <p>Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) e degli articoli 15 e 82 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, 14 e 56 della direttiva 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio sul diritto UE applicabile per valutare il diritto al risarcimento del danno immateriale causato dalla violazione dell'obbligo di fornire informazioni in relazione al trattamento di dati personali da parte di un'autorità giurisdizionale nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio.</i></p>	MIN GIUSTIZIA MIN INFRASTR E TRASPORTI GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GPDP)
C-424/25 DANIMARCA	<p style="text-align: center;">AIUTI DI STATO</p> <p>Aiuto di Stato illegale e incompatibile – Recupero - Criteri di calcolo del recupero - Aiuto connesso alla riscossione dell'imposta sull'acqua potabile - Criterio possibile di recupero pari alla differenza tra l'importo che avrebbe dovuto essere pagato come imposta sull'acqua potabile sulla base del volume autorizzato di captazione idrica e l'importo che è stato effettivamente pagato</p> <p>Interpretazione principio di proporzionalità <i>Dubbio se il recupero di un aiuto di Stato dichiarato illegale, il cui ammontare venga calcolato non sul vantaggio effettivo ricevuto da questo bensì su quello</i></p>	PCM-DIPARTIMENTO AFFARI EUROPEI (DAE) MIN GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE/AG ENTRATE MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN AMBIENTE SICUREZZA ENERGETICA AGCM

	<i>potenziale, violi il principio di proporzionalità nonché gli altri principi generali del diritto europeo.</i>	ARERA
C-429/25 POLONIA	<p style="text-align: center;">TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Clausole abusive - Contratto di credito al consumo - Accertamento della sussistenza di una clausola contrattuale abusiva - Non esclusione della violazione dell'obbligo di informazione- Possibile sussistenza di un conflitto tra le sanzioni introdotte in base alle direttive 93/13/CEE e 2008/48/CE - Criteri di risoluzione del conflitto - Sanzione prevalente</p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori nonché l'articolo 23 in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.</p> <p><i>Dubbio se il citato diritto UE debba essere interpretato nel senso che, quando un contratto di credito al consumo presenti clausole soggette a obblighi di informazione che possono essere considerate abusive, il giudice nazionale possa limitarsi ad applicare la disciplina sulle clausole abusive senza dover applicare anche la sanzione autonoma per la violazione degli obblighi informativi.</i></p>	MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY BANCA D'ITALIA AGCM
C-458/25 BELGIO	<p style="text-align: center;">TUTELA DEI DATI PERSONALI</p> <p>Autorità di controllo -Divieto di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria a persone giuridiche con statuto di diritto privato che forniscono istruzione libera sovvenzionata</p> <p>Interpretazione dell'articolo 83, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in combinato disposto con i considerando 38 e 58 e con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 8 e l'articolo 57, paragrafo 1, lettera b)</p> <p><i>Dubbio se, in materia di trattamento dei dati personali, il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale ai sensi della quale l'autorità di controllo non può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria a persone giuridiche con statuto di diritto privato che forniscono istruzione libera sovvenzionata.</i></p>	MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN ISTRUZIONE GPDP AGCM AGCOM

<p>C-459/25</p> <p>PAESI BASSI</p>	<p>TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Clausole abusive - Contratto di locazione - Clausola sulle spese processuali</p> <p>Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8 ter della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti a che il consumatore soccombente in un procedimento giurisdizionale venga condannato alle spese processuali sostenute dal professionista ai sensi del diritto di procedura nazionale nel caso in cui il professionista applichi in un contratto una clausola sulle spese processuali abusiva e il contratto possa sussistere dopo la soppressione di detta clausola.</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>AGCM</p>
<p>T-413/25</p> <p>AUSTRIA</p>	<p>FISCALITÀ</p> <p>Direttiva IVA - Cessione di beni effettuata a titolo oneroso - Nozione - Riferibilità al conferimento di beni immobili edificati da parte di un soggetto passivo, che sino a quel momento ha utilizzato tali beni immobili mediante locazione imponibile (che dà diritto a detrazione dell'imposta pagata a monte), ad una società di cui egli è socio unico</p> <p>Interpretazione artt. 2, paragrafo 1, lettera a), e 19 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se ai sensi della direttiva IVA, il conferimento da parte di un soggetto titolare di un'impresa individuale di beni immobili locati a una società a responsabilità limitata della quale lo stesso sia socio unico e amministratore, debba essere considerata una cessione a titolo oneroso; in caso di risposta negativa: dubbio se questa operazione costituisca – ai sensi dell'art.16 della Direttiva IVA, un prelievo di un bene della propria impresa da parte di un soggetto passivo o, in generale, lo destina a fini estranei; se “l'articolo 19 della Direttiva IVA osti a una disposizione nazionale che tratta il trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni (aziende o parti di azienda) come se non vi fosse una cessione di beni solo in caso di ristrutturazione”; se l'articolo 19 della direttiva IVA abbia effetto diretto”.</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE/AG ENTRATE</p>
	<p>FISCALITA' e DOGANE</p> <p>Direttiva IVA – Esenzione per assistenza e cura di persone ricoverate in una struttura e per operazioni strettamente connesse – Esenzione per cessioni di beni e prestazioni di servizi di carattere sociale - Portata</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p>

T-444/25 PAESI BASSI	<p>applicativa di tali esenzioni per un gruppo IVA - Requisiti di esenzione non sussistenti in capo a tutti i membri del Gruppo</p> <p>Interpretazione degli artt. 11, 132.1, lettere b) e g), e 133, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se le esenzioni IVA per prestazioni di servizi di carattere sociale si applichino solo quando i servizi sono forniti da un membro del Gruppo IVA che, preso singolarmente, soddisfa tutti i requisiti per l'esenzione, ovvero, in caso di risposta negativa, se, per l'applicazione delle esenzioni a tutti i servizi del Gruppo, sia sufficiente che solo un membro del Gruppo soddisfi le condizioni soggettive richieste per l'esenzione.</i></p>	MIN ECONOMIA E FINANZE/AG ENTRATE MIN SALUTE
---------------------------------------	---	---